



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 24.12.2016 Protocollo N° 550373

Class: C.101

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: D.Lgs. n. 194/2008 e s.m.i. – Applicazione D.G.R.V. n. 2731 del 24 dicembre 2012 - Sanzioni mancato pagamento periodo.

PEC

Ai Direttori dei Dipartimenti
di Prevenzione.

Ai Responsabili dei Sian e dei Servizi Veterinari
Delle Aziende U.L.S.S. del Veneto

LORO SEDI

Sono pervenute a questa Sezione di Veterinaria e Sicurezza Alimentare richieste di chiarimenti rispetto all'applicazione della D.G.R.V. n. 2731 del 24 dicembre 2012 e, a tal proposito, si precisa quanto segue:

Il Decreto Legislativo 19/11/2008 n. 194 disciplina le modalità per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti negli stabilimenti di produzione dalle autorità competenti per verificare la conformità alle normative riguardanti i mangimi e gli alimenti, nonché la salute e il benessere degli animali, dando così attuazione al Reg. CE 882/2004.

Con il Decreto del 24 gennaio 2011 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2011, sono state adottate, in ambito nazionale, le modalità tecniche per il versamento delle tariffe e per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del D.Lgs. n. 194/2008. Inconferente rispetto al quesito posto.

Nel frattempo è stata emanata la Legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge Comunitaria) che all'art. 48 comma 5 ha introdotto delle modifiche al campo di applicazione del D.Lgs. n. 194/2008 con l'aggiunta del comma 3 bis all'art. 1 del medesimo Decreto dove è sancito che: " *sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile*".

Con la suddetta disposizione sono stati individuati i termini interpretativi della nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile, rilevando che l'esenzione tributaria in questione richiede due presupposti per essere applicata: chi ne beneficia sia imprenditore agricolo e, nello specifico, svolga anche le attività indicate all'art. 2135.

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia

Tel. 041/2791417 – Fax 041/2791330

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



giunta regionale

L'Avvocatura regionale, interpellata a tale proposito, ha chiarito che la questione concernente la decorrenza dell'esenzione di cui al comma 3 bis dell'art. 1 del D.Lgs. 194/2008 è collegata all'esegesi dell'art. 3, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, (efficacia temporale delle norme tributarie) che con una disposizione assai netta, dispone che: salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, **le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo**. La Regione pertanto ha emanato la D.G.R.V. 24 dicembre 2012, n. 2731, pubblicata nel BUR del 22 gennaio 2013, con la quale si dispone che nell'ambito della Sezione 6 dell'Allegato A del Decreto, gli imprenditori agricoli, che nel periodo 1° gennaio 2009 – 30 giugno 2010 (diciotto mesi) non hanno effettuato i pagamenti previsti debbano provvedere alla regolarizzazione degli importi dovuti.

Purtuttavia, sentiti gli stessi uffici dell'Avvocatura Regionale, per quanto riguarda l'aspetto concernente i mancati versamenti della tassa effettuati dagli operatori, per il periodo poi individuato dalla D.G.R.V. n.2731 del 2012, negli anni precedenti e alla conseguente applicazione delle sanzioni previste (art.10, c.5 del D.Lgs. 194/2008) si ritiene che vada applicato l'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e amministrazione finanziaria sono improntate al principio della collaborazione e della buona fede”*.

L'articolo nei commi successivi indica alcune fattispecie che sono traduzione concreta di questo principio. Infatti, il secondo comma dispone che: *“Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa”*.

Il terzo comma poi prevede che: *“Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria (...)”*.

Tenuto conto del regime d'incertezza operativa, a fronte del contrasto tra le amministrazioni interessate all'applicazione delle tariffe in questione e delle incertezze manifestate dalle stesse, appare plausibile poter applicare l'istituto del legittimo affidamento e, quindi, per l'operatore interessato dover pagare il tributo per le attività pregresse senza alcun onere o sanzione aggiuntiva, con riferimento al periodo individuato dalla D.G.R.V. n.2731 del 24 dicembre 2012.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
dott. Giorgio Cester

GC/mp

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia

Tel. 041/2791417 – Fax 041/2791330

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it